



**Istituto Comprensivo Statale
VIA BOLOGNA BRESSO**
Scuole dell'Infanzia,
Scuole Primarie
Scuola secondaria di primo grado



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

CIG: ZC226F8699

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo via Bologna - BRESSO, con sede in Bresso - Via Bologna, n. 38 rappresentato legalmente dal Dott. Salvatore BIONDO, Dirigente Scolastico domiciliato per la carica presso L'Istituto Comprensivo via Bologna - BRESSO - codice fiscale 97667010157, autorizzato alla stipula del presente contratto, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, di seguito anche denominato per brevità "Committente";

E

ASSOCIAZIONE MOVITEATRO "SPAZIO TEATRO REM" - Via G. Leopardi, 3 - 20021 Bollate (MI) - C.F. 93545400157 - P.I. 09259010966 - Tel. 3311408151, rappresentata legalmente dalla Sig.ra Monia Rosa NUZZI nata a MILANO (MI) il 10/05/1977 e residente in BOLLATE (MI) Via Arona, 2- codice fiscale NZZMRS77E50F205M

PREMESSE

- VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;
- VISTO** l'art. 43 comma 3° del Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO** l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;
- VISTO** il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;
- VISTI** il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** che l'incarico è stato assegnato con Determina n. 179 prot. n. 612/U del 06/02/2019;
- VISTO** che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'Istituzione scolastica.

Il presente contratto di prestazioni d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2018/2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELL'INCARICO

Il Progetto "Giocoteatro – scuola dell'infanzia" in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae (allegato alla presente convenzione), ha individuato i Sigg. Nuzzi Monia Rosa, Moroni Giulia, Gentile Mauro quali esperti a prestare la propria opera professionale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: laboratorio di "giocoteatro" costituito da n. 8 incontri di 45 minuti ciascuno per n.3 gruppi classe, compreso spettacolo, coordinamento dei corsi per un totale di n. 21 ore.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'Associazione Moviteatro si impegna ai fini di cui all'art. 2 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto "Giocoteatro – scuola dell'infanzia" facendo pervenire all'Istituto Comprensivo via Bologna il programma delle attività (allegato alla presente convenzione) con l'indicazione del calendario che intende osservare. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti, ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con l'Istituto Comprensivo via Bologna ed il cui onere sarà a totale carico del professionista eventuale.

Il Professionista potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso i singoli plessi scolastici.

A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità di beni e strumenti a lui affidati, con l'obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 4, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

A conclusione del Progetto dovrà essere predisposta una relazione finale sull'intervento svolto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

L'Istituto Comprensivo via Bologna -Bresso a fronte dell'attività effettivamente svolta dagli esperti si impegna a corrispondere il compenso di € 896,70 lorde con una rendicontazione delle ore che potrebbe essere inferiore al prezzo pattuito o superiore. Verrà quindi predisposto un nuovo contratto per le ore in esubero.

Esso verrà corrisposto, previa emissione di fattura elettronica codice univoco ufficio F4RYHW

ART. 5 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Comprensivo via Bologna – Bresso provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO

La prestazione deve essere resa dal mese di aprile 2019 entro giugno 2019. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

ART. 7 - RIMBORSO SPESE

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista; il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal committente, lo stesso provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, attraverso l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, a beneficio del Professionista.

ART. 9 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della Legge 675/1996 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Milano, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 13 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

PER ASSOCIAZIONE GIOCOTEATRO
Sig.ra Monia Rosa NUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore BIONDO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli sopra citati le parti dichiarano di aver letto le clausole del presente contratto e di approvarli specificamente.

PER ASSOCIAZIONE GIOCOTEATRO
Sig.ra Monia Rosa NUZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore BIONDO
